

N. 2389

N. 457

ASSEMBLEA NAZIONALE

SENATO

COSTITUZIONE DEL 4 OTTOBRE 1958

SESSIONE ORDINARIA, 2023-2024

SEDICESIMA LEGISLATURA

Registrata alla presidenza dell'Assemblea nazionale il 21 marzo 2024

Registrata alla presidenza del Senato il 21 marzo 2024

PROGETTO DI LEGGE

volto a vietare i dispositivi elettronici monouso per il fumo,

TESTO ELABORATO DAL COMITATO MISTO PER LA PARITÀ

Cfr. i numeri:

Assemblea nazionale (16^a legislatura): Prima lettura: **464, 1926** e T.A. **205**.

Senato: Prima lettura: **161, 304, 305** e T.A. **65** (2023-2024).

Comitato misto per la parità: **456** (2023-2024).

Progetto di legge per vietare i dispositivi elettronici monouso per il fumo

Articolo 1

- ☐ I. – La parte III del codice della sanità pubblica è modificata come segue:
- ☐ 1. Dopo l'articolo L. 3513-5, è inserito un articolo L. 3513-5-1 come segue:
- ☐ “*Articolo L. 3513-5-1.* – Sono vietate la fabbricazione, la detenzione per la vendita, la distribuzione o l'offerta gratuita, la messa in vendita, la vendita, la distribuzione o l'offerta gratuita di dispositivi elettronici per il fumo di cui all'articolo L. 3513-1, a eccezione delle cartucce che presentano almeno una delle due caratteristiche seguenti:
- ☐ “1. Sono preriempite con liquido e non possono essere ricaricate;
- ☐ “2. Hanno una batteria non ricaricabile.”;
- ☐ 2. L'articolo L. 3513-7 è così modificato:
- ☐ a) Al primo comma, all'inizio, il testo: “Dispositivi elettronici monouso per il fumo”, è soppresso e, dopo la parola: “ricarica”, è aggiunto il seguente testo: “di dispositivi elettronici per il fumo”;
- ☐ b) Al secondo comma, il testo: “dispositivi elettronici di svapo monouso” è soppresso e, in francese, la prima ricorrenza del termine: “les” è sostituito dalla parola: “de”;
- ☐ 3. All'articolo L. 3513-15, il testo: “dispositivi elettronici di svapo monouso” è soppresso;
- ☐☐ 4. Il capo III del titolo I del libro V è integrato da una sezione 3 intitolata: “Disposizioni varie”, che comprende l'articolo L. 3513-19;
- ☐☐ 5. Agli articoli L. 3515-1 e L. 3515-2, primo comma, il testo: ‘, L. 3513-5 e L. 3513-6” è sostituito dal testo: “e da L. 3513-5 a L. 3513-6”;
- 5.a (soppresso)

☐☐

6. Dopo l'articolo L. 3515-2, è inserito l'articolo L. 3515-2-1 come segue:

“*Articolo L. 3515-2-1 A.* – Gli agenti di cui all'articolo L. 511-3 del Codice del Consumo sono autorizzati a indagare e accertare le violazioni dell'articolo L. 3513-5-1 del presente Codice.

“A tal fine, essi hanno le facoltà di cui all'articolo L. 511-22, ultimo comma, del codice del consumo.”; 7. I dell'articolo L. 3515-3 è così modificato:

a) Al primo comma, in francese, il termine: “punita” è sostituito dalla parola: “punito”;

b) Al punto 12, primo comma, il testo: “dispositivi elettronici monouso per il fumo” è soppresso e, dopo la parola: “ricarica”, è aggiunto il seguente testo: “di dispositivi elettronici per il fumo”;

c) Al punto 15, dopo la prima occorrenza della parola: “la” è inserito il testo: “fabbricazione, tenuta per la vendita, distribuzione o offerta gratuita, messa in vendita” e dopo la parola: “fumo elettronico” la fine è così formulata: “in violazione dell'articolo L. 3513-5-1;”

8. L'articolo L. 3822-4 è integrato dal seguente comma:

“Gli articoli L. 3513-5-1, L. 3513-7, L. 3513-15, L. 3515-1 e L. 3515-3 sono applicabili nel territorio delle Isole Wallis e Futuna, come stabilito dalla legge n. del che vieta i dispositivi elettronici monouso per il fumo”.

II. – (Soppresso)

??

.....